



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Area urbanistica

Piano Regolatore Generale di Torino
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione

VOLUME I

Allegato D

NORME IN MATERIA DI RISCHIO
DI INCIDENTI RILEVANTE
DI ADEGUAMENTO ALLA
VARIANTE SEVESO
AL PTC

Redazione 30.06.2019

INDICE

1. PREMESSA	pag. 1
2. DEFINIZIONI	pag. 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
4. CRITERI GENERALI	pag. 5
5. PROCEDURA PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – MODIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI	pag. 7
5.1 Attività Seveso	pag. 7
5.2 Attività Sottosoglia Seveso	pag. 11
5.3 Altre Attività Produttive	pag. 13
6. PIANIFICAZIONE E VINCOLI	pag. 14
6.1 Criteri generali	pag. 14
6.2 Vincoli di pianificazione e verifiche per l'inserimento di nuovi interventi	pag. 15

NORME IN MATERIA DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE SEVESO AL P.T.C.

1. PREMESSA

Al fine di garantire la compatibilità ambientale e territoriale degli insediamenti produttivi esistenti e in progetto, prevenendo gli incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si applicano le disposizioni normative sotto riportate nonché le indicazioni di cui alle *“Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale”* approvate con D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010.

- D.Lgs 105/2015 *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.”*, che ha sostituito il D.Lgs. 334/99 *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;
- D.M. 9/5/2001 *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*;
- Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito denominata *“Variante Seveso”* al P.T.C., approvata con D.C.R. 23-4501 del 12/10/2010;
- Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.2.) approvata con D.C.R. n. 121-29759 in data 21 luglio 2011 che, ai sensi della lettera d), comma 1 dell'art. 7 delle Norme di Attuazione, ha recepito la *“Variante Seveso”* al P.T.C.;

Ai sensi delle predette norme e linee guida è stato redatto l'Elaborato R.I.R. (ERIR), contenente l'analisi degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti sul territorio comunale, la verifica della compatibilità degli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante e le prescrizioni da introdurre.

La valutazione delle reciproche compatibilità, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi insediamenti, è avvenuta sia all'interno delle singole aree di osservazione che su tutto il territorio comunale.

Le seguenti norme, sulla base dei contenuti dell'ERIR, integrano le N.U.E.A. del P.R.G. vigente, con riferimento a tutto il territorio comunale, ai fini della sicurezza degli abitanti e delle attività, nonché della salvaguardia dei beni e degli immobili, in rapporto alla presenza di attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.105/2015 e s.m.i. (di seguito definite **Attività Seveso**), di attività produttive ai sensi dell'art. 19 della Variante "Seveso" al P.T.C. (di seguito definite **Attività Sottosoglia Seveso**) e delle altre attività produttive riportate al paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali.

Per le linee guida e gli indirizzi progettuali si demanda al Capitolo 3.3. dell'ERIR "Suggerimenti di carattere pianificatorio e preventivo" al fine di un corretto approccio di carattere progettuale.

2. DEFINIZIONI

- **Attività Seveso:** tutte le attività produttive soggette al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., che comprendono gli “*Stabilimento di soglia inferiore*” (art. 3, comma 1, lettera b) e “*Stabilimento di soglia superiore*”. (art. 3, comma 1, lettera c)

- **Attività Sottosoglia Seveso:** attività definite all’art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. che prevedono la detenzione o l’impiego in quantità pari o superiori al 20% delle quantità limite per l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015, delle “sostanze pericolose” definite dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo di seguito indicate:
 - a) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029;
 - b) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;
 - c) “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2;
 - d) “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1.

- **Altre Attività Produttive** (cfr. *Linee guida regionali, paragrafo 1.1*): sono ricomprese le attività Sottosoglia Seveso oltre alle seguenti:
 - attività con presenza di sostanze cancerogene;
 - attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
 - attività che utilizzano radiazioni ionizzanti;
 - attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

- **Area di danno:** area all’interno della quale gli effetti derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture che vanno dalla “elevata letalità” alle “lesioni reversibili” (cfr. D.M. 9 maggio 2001).

- **Area di esclusione:** area circostante un'area/attività produttiva non direttamente coinvolta dalle aree di danno, qualora disponibili. L'Area di Esclusione presenta un raggio dal confine dell'attività o dell'area, pari a 200 m, per livelli di criticità alta (Molto Critico) e pari a 100 m, per livelli di criticità medi (Critico).

Nel caso di Attività Seveso l'Area di Esclusione è determinata ampliando di 100 m il raggio delle aree di danno per eventi energetici (incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio delle aree di danno per eventi di tipo tossico, oppure, se più cautelativo, vincolando un'area di estensione pari a 200 m dal confine dell'area/attività per eventi energetici e di 300 m per eventi di tipo tossico (cfr. *“Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale”* approvate dalla Giunta Regionale e Relazione illustrativa della Variante “Seveso” al P.T.C.).

- **Area di Osservazione:** riferita esclusivamente agli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore (cd Attività Seveso), trattasi di area più vasta intorno all'area/attività produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. Di solito quest'area coincide con l'area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere estensione di almeno 500 m dal confine dell'attività. In particolare, l'area non ha necessariamente forma circolare, ma è opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell'area stessa (cfr. *“Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale”* approvate dalla Giunta Regionale e Relazione illustrativa della Variante “Seveso” al P.T.C.).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Le seguenti norme riguardano il territorio comunale potenzialmente interessato da scenari incidentali connessi a stabilimenti, così come meglio definiti al precedente Capitolo 2:

- a. Attività “Seveso”;
- b. Attività “Sottosoglia Seveso”;
- c. Altre attività produttive definite al Capitolo 2.

4. CRITERI GENERALI

- 1 Le presenti norme recepiscono la “Variante Seveso” al P.T.C., introducendo ulteriori limitazioni e prescrizioni alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) e, in caso di eventuale conflitto, prevalgono sulle prescrizioni delle singole zone e aree normative del P.R.G..
- 2 L’Elaborato “Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR) costituisce parte integrante del presente Allegato e le seguenti disposizioni normative ne costituiscono l’apparato attuativo.
- 3 Per tutte le aree normative interessate dalla delimitazione delle *aree di esclusione* e/o di *osservazione*, in sede di richiesta dei titoli abilitativi edilizi presso lo Sportello per l’Edilizia o in sede di richiesta di titoli autorizzativi tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), dovrà essere verificata, mediante apposita relazione e analisi specifiche, l’interferenza dell’area oggetto di richiesta con la delimitazione delle aree di rischio.
- 4 In sede di richiesta dei titoli abilitativi edilizi relativi ad attività ricadenti in aree normative comprese anche solo in parte all’interno delle aree di esclusione e/o di osservazione, dovrà essere verificata, mediante apposita relazione e rilievi specifici a cura di tecnico abilitato, l’interferenza dell’area oggetto di richiesta con la delimitazione delle aree di rischio.
- 5 Nel caso l’edificio oggetto di intervento sia attraversato anche solo in parte dalle delimitazioni delle Aree di Osservazione o di Esclusione, le prescrizioni, le disposizioni e le limitazioni specifiche ad esse connesse dovranno essere estese all’intero immobile.
- 6 L’insediamento di nuovi stabilimenti relativi ad Attività Seveso e Sottosoglia, nonché le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio agli stabilimenti esistenti, è subordinato alla verifica:
 - della **compatibilità territoriale** (eventualmente estesa ai comuni limitrofi) rispetto agli usi esistenti e previsti e agli elementi territoriali vulnerabili (cfr. ERIR Tav. 6 “Vulnerabilità territoriale”) con la precisazione che per le categorie

territoriali “A_B” e “B_C” – aree per le quali non è stato possibile assegnare univocamente la categoria - si assume la categoria più restrittiva;

- della **compatibilità ambientale** secondo le modalità riportate nelle presenti norme e sulla base degli approfondimenti contenuti nell'ERIR (cfr. Tav. 7 “Vulnerabilità ambientale”).

7 La **compatibilità territoriale** è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili territoriali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento all'utilizzo di sostanze pericolose o alla presenza di lavorazioni che necessitano di alte temperature, pressioni e radiazioni ionizzanti.

8 La **compatibilità ambientale** è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili ambientali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento al danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale.

5. PROCEDURA PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – MODIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI

5.1 Attività Seveso

1 Nel caso di nuovi stabilimenti di “**soglia superiore**” come definiti all’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 105/2015, il gestore è tenuto a trasmettere allo Sportello per l’Edilizia e allo Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. la notifica di cui al comma 1 dell’art.13 del D.Lgs. 105/2015 e le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del medesimo decreto, entro centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione.

Contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi è tenuto altresì a trasmettere al Comune:

- le informazioni di cui al punto 7.1 dell’allegato al D.M. 9/5/2001 e quelle degli artt. 12 e 16 della “Variante Seveso” al P.T.C.¹;
- una valutazione preliminare di compatibilità territoriale e ambientale, ai sensi degli artt. 10 e 15 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C., a firma di tecnico abilitato.

I titoli abilitativi edilizi possono essere rilasciati, solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 105/2015 da parte dell’autorità che comunica, al termine dell’istruttoria di competenza, le valutazioni tecniche finali di cui al punto 7.2 dell’allegato al D.M. 9/5/2001.

2 Nel caso di nuovi stabilimenti di “**soglia inferiore**” come definiti all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 105/2015 il gestore è tenuto a trasmettere al Comune la notifica di cui al comma 1 dell’art. 13 e le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del medesimo decreto entro centottanta giorni dall’inizio della costruzione.

Contestualmente alla presentazione della suddetta notifica - e prima della richiesta dei titoli abilitativi edilizi – è tenuto a trasmettere al Comune:

¹ Art. 12 “Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere territoriale”; art. 16 “Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere ambientale”.

- le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al D.M. 9/5/2001 e quelle degli artt. 12 e 16 della "Variante Seveso" al P.T.C.²;
- una valutazione preliminare di compatibilità territoriale e ambientale, ai sensi degli artt. 10 e 15 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C., a firma di tecnico abilitato.

3 Nel caso in cui gli stabilimenti rientrino nel campo di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 a causa dell'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute, la trasmissione delle suddette informazioni deve essere effettuata prima di procedere.

4 L'insediamento dei nuovi stabilimenti o le modifiche agli stabilimenti esistenti sono ammessi previa verifica, da parte degli uffici competenti della Città, della compatibilità territoriale rispetto agli usi esistenti e previsti e rispetto agli elementi territoriali vulnerabili, ai sensi dell'articolo 10 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C.; nonché previa verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei successivi articoli 15, 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, nel rispetto dei principi illustrati nelle Linee Guida della "Variante Seveso" al P.T.C. al capitolo 5 "*Stabilimenti esistenti e nuovi stabilimenti*" e al capitolo 8 "*Nuovi stabilimenti: categorie di pericolo e vulnerabilità ambientale*", ai quali si rimanda.

5 In ogni caso, per le Attività Seveso, fermi restando i criteri definiti dall'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 in merito alla compatibilità territoriale, nelle *Aree di Danno*, all'interno delle *Aree di Esclusione*, non è ammessa la localizzazione e la presenza di nuovi stabilimenti, qualora siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.

6 Ai sensi dell'art. 15.1 delle Norme di attuazione della "Variante Seveso", è altresì esclusa la localizzazione e la presenza di nuove Attività Seveso nelle "**Zone ad**

² Art. 12 "Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere territoriale"; art. 16 "Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere ambientale".

altissima vulnerabilità ambientale” come definite dall’art. 13.1 delle citate norme, di seguito integralmente richiamate:

“1. aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione;

2. siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, (fascia di 300 m intorno ai laghi, da non intendersi limitata ai soli laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale citati nelle Linee guida), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse archeologico);

4. fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Va) da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi;

5. frane (progetto IFFI), movimenti gravitativi e fasce di rispetto fluviali ad alta probabilità di inondazione, indicate dagli studi della Provincia anche in relazione ai loro futuri aggiornamenti;

6. abitati da trasferire e consolidare classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.”.

7 Ai sensi dell’art. 15.2 delle Norme di attuazione della “Variante Seveso” al P.T.C., è opportuno evitare l’installazione di nuovi stabilimenti nelle “**Zone a rilevante vulnerabilità ambientale**” definite dall’art 13.2 delle citate norme, come di seguito integralmente richiamate:

“1. aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico esistenti o in previsione, individuate dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione. Qualora le aree in oggetto risultino sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e/o 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse debbono, in linea di massima, ritenersi non idonee per la localizzazione di nuovi stabilimenti [...];

2. geositi;

3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate);

4. aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle NdA del PTC;

5. *aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c (fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici);*
6. *corridoi di connessione ecologica esistenti o in previsione individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;*
7. *zone di pregio agro-naturalistico (suoli di Ia e IIa Classe di capacità d'uso, spazi agricoli periurbani) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;*
8. *sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;*
9. *fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn, Va) da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;*
10. *fasce di rispetto fluviali a media probabilità di inondazione, indicate da studi della Provincia;*
11. *acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;*
12. *zone di ricarica delle falde;*
13. *territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.;*
14. *zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal p.c. e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa.”*

8 In ogni caso, la presenza o la localizzazione di nuovi stabilimenti è subordinata alle seguenti disposizioni:

- I. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo **energetico**, non è ammessa nei casi di cui ai precedenti punti 3 e 4;
- II. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo **tossico**, non è ammessa nei casi di cui al precedente punto 8;
- III. per gli stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta **ambientale**, non è ammessa nei casi di cui ai precedenti punti 11,12,13.

- 9 Nelle *Zone a ridotta vulnerabilità ambientale*³ l'insediamento di nuove Attività Seveso deve rispettare i disposti di cui all'art. 15.3 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C..
- 10 Per le Attività Seveso il rilascio del titolo abilitativo o l'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell'ERIR contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione delle persone in caso di incidente.

5.2 Attività Sottosoglia Seveso

- 1 Le richieste di insediamento di nuove Attività Sottosoglia Seveso, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C., devono essere asseverate da tecnico abilitato all'atto della "domanda unica" presentata al citato S.U.A.P. e comprendere una relazione tecnica sugli aspetti ambientali qualora l'insediamento interessi zone a rilevante vulnerabilità ambientale, secondo le modalità di cui all'art. 19 comma 5 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C., richiamate al successivo comma 5.
- 2 Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o titolo abilitativo è subordinato alla verifica istruttoria degli uffici competenti della Città, ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" al P.T.C., e del paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali.
- 3 Il rilascio del titolo abilitativo o l'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell'ERIR, contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione delle persone in caso di incidente.

³ Sono considerate "*Zone a ridotta vulnerabilità ambientale*" ai sensi dell'art. 13.3 delle N.d.A. della Variante Seveso le rimanenti zone del territorio non comprese tra le "*Zone ad altissima vulnerabilità ambientale*" e le "*Zone a rilevante vulnerabilità ambientale*".

- 4 Ai sensi dell'art. 15.1 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C., nelle “**Zone ad altissima vulnerabilità ambientale**” come definite dall'art. 13.1 delle citate norme (cfr. precedente punto 5.1, comma 4) è esclusa la localizzazione e la presenza di nuove Attività Sottosoglia.
- 5 Ai sensi dell'art. 15.2 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C., nelle “**Zone a rilevante vulnerabilità ambientale**” di cui ai punti 11, 12 e 13 dell'art. 13.2 delle citate norme (cfr. precedente punto 5.1, comma 5) la localizzazione delle Attività Sottosoglia è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure di prevenzione in conformità ai punti I e II della tabella 4 “Condizioni di compatibilità: valutazioni e misure di prevenzione richieste” delle Linee Guida della “Variante Seveso” al P.T.C..
- 6 Nelle *Zone a ridotta vulnerabilità ambientale*³ l'insediamento di Attività Sottosoglia deve rispettare i disposti di cui all'art. 15.3 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C..
- 7 Non è ammesso l'insediamento di Attività Sottosoglia, di cui all'articolo 19 lettera a) della “Variante Seveso” al P.T.C. qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro⁴ siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
- 8 Non è ammesso l'insediamento di Attività Sottosoglia, di cui all'articolo 19 lettera b) o c) della “Variante Seveso” al P.T.C. qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro⁵ siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
- 9 Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di Attività Sottosoglia esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti⁶.

⁴ Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, cfr. definizione riportata nell'articolo 3 del D.lgs.105/2015.

⁵ Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, cfr. definizione riportata nell'articolo 3 del D.lgs.105/2015.

⁶ Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui ai commi 7 e/o 8 esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.).

5.3 Altre Attività Produttive

1 Ai fini del monitoraggio, le richieste di insediamento delle altre attività di cui alle Linee guida regionali (D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010), ovvero la modifica o Trasformazione delle attività esistenti, devono essere asseverate da tecnico abilitato all'atto della "domanda unica" presentata al citato S.U.A.P. e integrate da apposita dichiarazione attestante il non superamento delle soglie di cui all'art. 19 della "Variante Seveso" al P.T.C.. Tali attività sono quelle riportate nella D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010 ovvero:

- attività con presenza di sostanze cancerogene;
- attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- attività che utilizzano radiazioni ionizzanti;
- attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

6. PIANIFICAZIONE E VINCOLI

6.1 Criteri generali

- 1 Al fine della pianificazione relativa alle nuove localizzazioni o modifica delle attività esistenti, per le Attività Seveso e le Attività Sottosoglia, vengono individuati i seguenti allegati tecnici:
 - Allegato Tecnico del P.R.G. “7 ter” - *“Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del D.Lgs. 105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. – Inquadramento generale – Foglio Unico”*, in scala 1:20.000 e tavole di dettaglio “7 ter/1” – *“Dettaglio aziende: Carmagnani Piemonte S.p.A. – Eredi Campidonico S.p.A. - Air Liquide Italia Service S.r.l. – GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.”*, “7 ter/2” – *“Dettaglio aziende: Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. – “7 ter/3” – “Dettaglio aziende: Enerfin Retail S.r.l. – S.E. Special Engines S.r.l.”*, in scala 1:5.000.
 - Allegato Tecnico del P.R.G. “7 quater” - *“Aree di potenziale insediamento delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso di cui all’art. 3 del D.Lgs. 105/2015 e delle Attività Sottosoglia Seveso e/o Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della “Variante Seveso” al P.T.C. e del paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010 – Foglio Unico”*, in scala 1:20.000.
- 2 L’insediamento di nuove Attività Seveso e Sottosoglia nonché la modifica di quelle esistenti, sull’intero territorio comunale, è subordinato:
 - alla preliminare verifica che lo stabilimento ricada all’interno delle aree di *“potenziale insediamento”* di cui all’Allegato Tecnico 7 quater;
 - alla verifica delle condizioni di compatibilità territoriale e ambientale definite all’interno dell’ERIR e al capitolo 5 del presente allegato.

3 L'insediamento di nuove Attività Seveso o Sottosoglia, nonché di modifica di quelle esistenti, comporta la delimitazione delle corrispondenti aree di esclusione e di osservazione.

Il Comune, verificato che l'area di osservazione individuata comprenda tutti gli elementi territoriali vulnerabili o criticità situati a margine, sentiti eventualmente gli enti territoriali competenti, adotta il perimetro definitivo.

4 Le aree di esclusione e di osservazione sono individuate nel citato Allegato Tecnico prescrittivo n. "7 ter" e nelle relative "Tavole di dettaglio".

Tali aree devono sempre essere verificate con approfondimenti puntuali relativamente alla esatta ubicazione dei cosiddetti Centri di pericolo delle Attività Seveso.

6.2 Vincoli di pianificazione e verifiche per l'inserimento di nuovi interventi

1 All'interno dell'**Area di Esclusione** si applicano i seguenti vincoli:

Vincoli gestionali:

- obbligo di predisposizione di un piano di emergenza interno all'attività produttiva;
- obbligo di prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.

Vincoli progettuali:

- le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) dovranno essere localizzate in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale;
- per le aree confinanti con le Attività Seveso, gli interventi di nuova costruzione comportanti modifiche planimetriche rispetto alle distanze esistenti verso le stesse Attività Seveso dovranno prevedere, nell'ambito di specifici progetti e in rapporto alle puntuali esigenze, le seguenti misure:

- un muro di separazione sul lato confinante con l'attività di altezza adeguata;
 - la minimizzazione delle aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all'attività;
 - un accesso carraio sull'area confinante l'attività per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso;
 - l'installazione lungo l'area di confine di idranti;
 - la predisposizione di un'area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;
- l'insediamento di nuove aree produttive di completamento o di nuovo impianto dovrà in ogni caso:
- garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
 - garantire un'adeguata viabilità interna;
 - dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.).

Vincoli connessi con la destinazione d'uso:

- non sono ammesse modifiche di destinazione d'uso che determinano un aumento significativo di carico antropico;
- gli interventi dovranno prevedere azioni finalizzate a ridurre il livello di rischio e, ove possibile, tendere alla riduzione del carico antropico;
- l'insediamento di nuove attività relative alle categorie territoriali A e B, di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001, è unicamente ammesso all'esterno del perimetro delle aree di esclusione delle Attività Seveso.

2 All'interno delle **Aree di Osservazione**, si applicano i seguenti vincoli.

Vincoli gestionali:

- il gestore dello stabilimento è tenuto preventivamente a segnalare ed evidenziare alla Prefettura ed agli Enti competenti, eventuali interferenze con il Piano di Emergenza Esterna conseguenti a modifiche, trasformazioni o nuovi interventi successivi alla sua approvazione;

- in particolare, dovrà essere verificata l'accessibilità alle attività, al fine di non sovraccaricare la viabilità esistente con mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante arterie dedicate che siano esterne ai nuclei più urbanizzati.

Vincoli progettuali relativi ad ogni proposta di trasformazione:

- eventuali nuovi interventi dovranno garantire una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni;
- la progettazione degli elementi territoriali che comportano un incremento dell'esposizione al rischio (ad esempio nuove costruzioni o ampliamenti che comportino un significativo incremento dei soggetti esposti al rischio, inteso come incremento della presenza continuativa di persone estranee alla conduzione degli stabilimenti) è possibile esclusivamente a valle di una valutazione della compatibilità di tali elementi con i fattori di rischio esistente, effettuata secondo le modalità definite nell'ERIR e suoi allegati;
- il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, compresa la valutazione di compatibilità, dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo.